

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 febbraio 2012, presso l'Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Lazio, su convocazione per le vie brevi della stessa Regione alla presenza del funzionario dott. Raffaele Fontana e della sig.ra Paola Farinelli, si e' svolto l'esame congiunto ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, degli accordi della Commissione Regionale di Concertazione del Lazio del 08/5/2009 e del 22/1/2010, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011 a favore dei lavoratori della società TECNOPUL SRL in forza presso l'unità produttiva di Roma.

All'incontro sono presenti le parti di cui all'allegato foglio presenze

PREMESSO CHE:

- La società TECNOPUL SRL, opera nel settore dei servizi di pulizie degli immobili civili
 delle Ferrovie dello Stato, con un organico complessivo pari 12 lavoratori, sull'unità
 produttiva di Roma, tutti con contratto a tempo indeterminato, applicando il CCNL Attività
 Ferroviarie;
- La società e le Organizzazioni sindacali presenti hanno analizzato ed ampiamente discusso la situazione di momentanea difficoltà della società, con riferimento all' unità produttiva in oggetto, dovuta al cambio di immobili con riduzione dei servizi richiesti ed hanno usufruito di un periodo di cassa integrazione in deroga fino al 31/12/2011;
- le parti si sono quindi incontrate in data odierna presso la Regione Lazio, dove, alla luce dello scenario determinato dall'attuale situazione produttiva della società, con riferimento alla unità produttiva indicata, la Regione Lazio, dopo aver accertato, in base alla situazione aziendale, la sussistenza delle condizioni per beneficiare della Cigs "in deroga" ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, degli accordi della Commissione Regionale di Concertazione del Lazio del 08/5/2009 e del 22/1/2010, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) e degli accordi Regione Lazio Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011 ha accolto la richiesta della Società di esaminare la possibilità di aderire alla proroga di tale ammortizzatore sociale;
- dopo ampio ed approfondito confronto, le parti hanno convenuto quanto segue.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo.

La società TECNOPUL SRL, farà ricorso all'intervento della proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero

Thelle

- Ell 9

Que

allo ininistero

Lavoro-Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, degli accordi della Commissione Regionale di Concertazione del Lazio del 08/5/2009 e del 22/1/2010, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011 per un numero massimo di 12 lavoratori addetti all'unità di Roma che saranno sospesi, nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda a riduzione di orario, pari al 45% massimo, a rotazione, con possibilità di adesione volontaria, per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012.

- 3 Le parti, dopo aver congiuntamente esaminato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIG straordinaria ed aver riconosciuto che gli stessi, sono improntati ad esigenze tecnico, produttive ed organizzative, stante la necessità dell'Azienda di salvaguardare la propria efficienza e tenuto conto della composizione professionale occupazionale e della loro fungibilità, concordano sulla impossibilità di effettuare la rotazione tra i lavoratori.
- 4 La Società farà richiesta di pagamento diretto all'INPS del trattamento di CIGS in deroga. La società conseguentemente, potrà attivarsi immediatamente in sede INPS per la richiesta allo stesso Istituto Previdenziale dell'anticipo della CIGS ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 ter, comma 3, della L. 33/2009, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare Inps n. 75 del 26/5/2009 e del successivo messaggio n. 015783 emanato dal medesimo istituto in data 09/7/2009.
- 5 Fermo restando quanto indicato al successivo punto 7., durante l'intervento della Cigs saranno utilizzati i seguenti strumenti:
 - a) programmi di riqualificazione, riconversione professionale eventualmente finanziati attraverso fondi regionali, nazionali e/o del F.s.e., finalizzati alla riallocazione interna/esterna dei lavoratori;
- 6 Entro giorni 20 dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la domanda di CIG (una ed una sola istanza per ciascuna unità produttiva e per l'intero periodo indicato al punto 2), corredata dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno sospesi, sarà inoltrata dalla società alla Regione Lazio (secondo la modalità on line indicate nella sezione "Info CIGS e Mobilità in deroga accessibile dal sito www.portalavoro.regione.lazio.it), che procederà ad autorizzare il relativo trattamento in deroga e ad inoltrarlo alla competente sede INPS per l'effettiva erogazione.
- la società e le OO.SS. si impegnano inoltre a comunicare ai dipendenti posti in CIG in deroga l'obbligo di recarsi, entro giorni 5 dalla sospensione (se la sospensione avviene successivamente alla istanza on line) ovvero entro 5 giorni dalla presentazione della domanda on line (nel caso in cui la domanda sia stata inviata dopo l'inizio della sospensione), presso il competente Centro per l'Impiego al fine di individuare l'intervento di politica attiva del lavoro, la cui fruizione è condizione assolutamente imprescindibile per la correlata fruizione del trattamento di integrazione salariale.
- 8 la società si impegna infine ad inoltrare mensilmente all'INPS il Mod. SR41 o modello similare, indicante il conguaglio mensile della CIG effettivamente utilizzata. Inoltre la società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 22/12/2011, si impegna a comunicare alla Regione, mediante il sistema Cig on-line, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2012, inderogabilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione di tale informazione può dar luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa.

9 La validità del presente accordo è subordinata all'effettiva concessione dei relativi contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dalla Regione Lazio, che si

y

(

1

sostanzia nell'adozione da parte del Ministero del Lavoro dei decreti di erogazione delle risorse destinate alla Regione Lazio per l'anno in corso.

- 10 La società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 22/12/2011, in riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati ed al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, a decorrere dal 01/3/2012, si impegna a comunicare preventivamente alla Regione Lazio, secondo l'apposito applicativo on line, entro 24 ore antecedenti sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig
- 11 La società si impegna ad individuare un referente che comunicherà ad ITALIA LAVORO, con cadenza mensile, i dati relativi ai nominativi ed alle principali caratteristiche anagrafico-professionali dei beneficiari dell'intervento di Cigs, nonché a relazionare circa l'andamento del piano di gestione degli esuberi, mediante gli strumenti in formato elettronico che ITALIA LAVORO metterà a disposizione. ITALIA LAVORO si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite al fine di proseguire le attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, alla Regione Lazio e all'INPS, finalizzate al costante monitoraggio della spesa.
- 10. La società e le OO.SS. presente individuano come referenti (rappresentante legale, rappresentante sindacale o consulente del lavoro) per contatti diretti con la Regione Lazio:

Nome GIORGIO	Cognome	Tel.	E-mail
	VALENTINI	06/94016003	g.valentini@giosa.it

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura per la richiesta della proroga della CIGS in deroga per i lavoratori della soc. TECNOPUL SRL (art.5 della Legge 20 maggio 1975 n. 164, art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000 n, 218, art. 1 della Legge n. 223/91.)

Encello R.

FIT. CISI Log. In Louzing

Fas Consent